AZIENDA OSPEDALIERA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Azienda Sanitaria N. 2 di OLBIA, di seguito denominata "Ente", rappresentata da GIOVANNI ANTONIO FADDA, nato a ITTIRI il 01/09/1937 Residente a SASSARI in VIA GRAMSCI, nella qualità di Direttore Generale in base alla delibera n. 17/4 del 31.03.2011 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, divenuta esecutiva ai sensi di legge

E

Il Banco di Sardegna S.p.a. , con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, piazzetta Banco di Sardegna n. 1, c.f. 01564560900 partita IVA 01577330903 in seguito denominato "Cassiere", rappresentato dalla Sig.ra Anna Rita Piras, nata ad Alghero il 14/12/1955, in qualità di Procuratore speciale, munito dei poteri rappresentativi derivanti da procura speciale del Presidente – repertorio n. 256671 del dott. Giovanni Maniga notaio in Sassari conferito dei poteri di impegnare la società concorrente Banco di Sardegna S.p.A

premesso

- che l'Ente contraente, in base alla nuova normativa di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012 – n.1 – Art. 35, è sottoposto, a far data dal 17 aprile 2012, al regime di tesoreria unica "pura";

- che pertanto tutte le entrate devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere o infruttifere, ad eccezione delle somme rivenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

bancario;

- che sulla contabilità infruttifera affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;

- che sulla contabilità fruttifera sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'Ente;

- che le entrate affluite sulle contabilità speciali fruttifere devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente;

- che la gara per la gestione del Servizio di Cassa dell'Azienda è stata aggiudicata con delibera n.2958 del 11.12.2013.

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Cassa viene svolto dal Cassiere in una apposita sede in Olbia, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico della banca.

2. Il Servizio di Cassa la cui durata è fissata dal successivo art. 18 viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti della presente convenzione.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda Ospedaliera e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla L. 720/1984 e alle relative disposizioni

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Pirri)

integrative ed attuative,nonché la custodia dei titoli e valori di cui al successivo art.14.

2 .L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'aggiudicatario, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. L'Ente costituisce in deposito presso il Cassiere, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Cassiere può essere aperto apposito conto corrente intestato all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

ART. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Cassa viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Cassiere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse.

3. Il Cassiere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.

4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.

5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. In particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su ordinativi informatici firmati digitalmente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Il Codice dell'amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative" relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
- D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - SEDE LEGALE OLBIA

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

informatici;

- Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005;
- Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005
- Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010;
- Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI).

Per l'attuazione della gestione informatizzata il Cassiere e l'Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l'altro, le modalità e le regole per la trasmissione all'Azienda, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l'esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Cassiere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.

ART. 5

RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

di cui al regolamento dell'Ente.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti.

3. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

4. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.

7. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.

corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all'Ente stesso.

8. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

ART. 6

PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati congiuntamente dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento dell'Ente.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti, la codifica SIOPE e l'eventuale cod. CIG. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l'ordinativo deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

4. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato,

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - SEDE LEGALE OLBIA

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell'Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Cassiere.

6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

7. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi.

8. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente.

9. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere acquisisce quietanza del creditore e provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su

documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati.

10. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.

11. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

12. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.

13. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

14. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
BANCO DI SARDEGNA S.p.A

contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa.

15. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all'Agenzia delle entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell'8.10.2007 e del 30.06.2010 dell'Agenzia delle entrate, l'Ente si impegna a produrre al Cassiere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all'elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Cassiere, al ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell'F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall'Ente, ovvero vincola l'anticipazione di cassa.

16. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

17. L'Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l'ordinativo deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l'indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Cassiere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/cassa in data uguale a quella dell'operazione.

ART. 7

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dal Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi, nonché ogni successiva variazione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. In caso di adozione dell'ordinativo informatico l'utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell'altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.

3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - SEDE LEGALE OLBIA

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.

ART. 8

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE

1. Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale l'estratto del conto di cassa e, inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell'Ente .

4. Il Cassiere dovrà effettuare, con oneri e spese quantificate come in sede di gara, il servizio di conservazione sostitutiva dei documento sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell'art. 4 comma 5.

5. Il Cassiere conferma l'offerta di gara inerente la possibilità per tutti i dipendenti dell'Azienda di attivare una Carta Corrente (carta prepagata con IBAN) al costo di € 4,00 per ciascuna carta.

ART. 9

VERIFICHE E ISPEZIONI

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

servizio.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di Cassa o l'Ufficio centrale c/o la sede dell'Istituto. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore Generale o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 10

ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. L'Azienda Sanitaria può richiedere al Cassiere, in base al decreto legislativo n. 229 del 19.06.1999 (che ha disposto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992), art. 2 sexies, lettera g punto 1 previa autorizzazione da parte dell'Autorità Regionale competente, di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.

2. Il Cassiere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazioni del Cassiere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare al Cassiere subentrante,

BANCO DI SARDEGNA S.p.A
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

ART. 11

GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art. 10.

ART. 12

GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 9 del 1993, convertito in legge n. 67/1993, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera , trimestrale da notificarsi con immediatezza al Cassiere.

3. A fronte della suddetta delibera trimestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Cassiere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori

BANCO DI SARDEGNA S.p.A
Il Procuratore speciale

conseguenti.

ART. 13

TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente articolo 10, viene applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 360 + 3,00 punti percentuali, con liquidazione trimestrale e senza applicazione di commissioni. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma 4.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

3. Sulle giacenze di cassa depositate presso il Cassiere viene applicato un tasso di interesse attivo annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 360 + 0,21 di punto percentuale, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Cassiere sul conto di cassa, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4.

ART. 14

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento dell'Ente.

ART. 15

CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE – FLUSSI FINANZIARI

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione l'Ente corrisponde al Cassiere, secondo quanto previsto in sede di gara, € 0,60 per ogni ordinativo di incasso e di mandato di pagamento su supporto cartaceo, con periodicità trimestrale .

Il costo unitario di ogni ordinativo di incasso e di mandato di pagamento gestito su supporto informatico è pari al doppio del costo unitario di ogni ordinativo di incasso e di mandato di pagamento gestito su supporto cartaceo;

Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa dei predetti corrispettivi, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma 4 emette i relativi mandati.

2. L'Ente corrisponde inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Cassiere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali delle spese inerenti alle movimentazioni dei conti correnti postali. Anche in questo caso il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma 4 emette i relativi mandati.

3. Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti reclamati da terzi coinvolti

BANCO DI SARDEGNA S.p.A
Il Procuratore speciale
Anna Rita Pirisi

nell'esecuzione degli stessi.

4. L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L'affidatario comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nelle stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'affidatario dovrà comunicare alla'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo

Il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN 01564560900 IT34L0101517297000070322832, presso la Direzione Generale, intestato a Banco di Sardegna S.p.A. – Servizi di Tesoreria con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F. e P.IVA 01577330903.

Le persone autorizzate ad operare su di esso sono:

Loru Carmelo, C.F. LROCML61D17I452B

Giagu Maria Luisa, C.F. GGIMLS52C45G376Q

Sanna Giovanni, C.F. SNNGNN55B18I452T

ART. 16

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

1. Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Cassa.

2. Per quanto previsto dal precedente comma il Cassiere viene esonerato dal prestare cauzione.

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

ART. 17

IMPOSTA DI BOLLO

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta al bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, gli ordinativi devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 18

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2019.

2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.

3. Il Cassiere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione nelle more di individuazione di un nuovo gestore.

ART 19

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

ART. 20

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

regolamenti che disciplinano la materia, nonché al Capitolato Generale di appalto per le forniture e Servizi in quanto applicabile (ad esempio art. 12 comma 6 inerente la revisione prezzi applicabile al costo unitario di ogni disposizione di pagamento e di ogni disposizione di incasso su supporto cartaceo e art. 15 "Controversie – Foro competente").

ART. 21

DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Olbia,

L'ENTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - SEDE LEGALE OLBIA

IL CASSIERE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 4 " *Gestione informatizzata del servizio*";

Art. 8 "*Obblighi gestionali assunti dal cassiere*";

Art. 9 "*Verifiche e ispezioni*";

Art. 16 "*Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa*";

Art. 19 "*Spese di stipula e di registrazione della convenzione*";

Art. 20 "*Norme di rinvio*" con rinvio in particolare all'art 15 "Controversie – Foro competente".

L'ENTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - SEDE LEGALE OLBIA

IL CASSIERE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Anna Rita Piras)

Direzione provinciale di Sassari delle Entrate - Ufficio territoriale di Olbia
Per delega del Direttore Provinciale
Angelo Capuzzo

SI ATTESTA CHE IL PRIMO ORIGINALE È STATO REGISTRATO A OLBIA IL 09 GEN. 2017
AL N° 29 SR.3 ESENTI/ESATTI € 168,00